

**Civile Sent. Sez. 5 Num. 21522 Anno 2013**

**Presidente: MERONE ANTONIO**

**Relatore: CHINDEMI DOMENICO**

**Data pubblicazione: 20/09/2013**

**SENTENZA**

sul ricorso 22858-2007 proposto da:

ASSOCIAZIONE ITALIANA WORLD WIDE FUND FOR NATURE  
ONLUS ONG in persona del Presidente rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato  
PETRETTI ALESSIO, che lo rappresenta e difende giusta  
delega a margine;

**2013**

**1992**

**- ricorrente -**

**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO LOCALE DI PERUGIA;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 45/2006 della COMM.TRIB.REG.  
di PERUGIA, depositata il 15/09/2006;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO  
CHINDEMI;  
udito per il ricorrente l'Avvocato PETRETTI che ha  
chiesto l'accoglimento;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

Fatto

La Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con sentenza n. 45/01/06, depositata il 15.9.2006, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia n.117/03/2003, dichiarava la legittimità degli avvisi di irrogazione sanzioni nei confronti della Associazione italiana per il World wide fund for nature ONLUS – ONG per la violazione della normativa in materia di imposta di bollo in relazione a quattro ricorsi presentati dalla citata associazione innanzi al Tar dell'Umbria, ritenendo che la norma agevolativa (art. 27 bis della tabella allegata al d.p.r. 642/ 1972 abbia ad oggetto la sola documentazione amministrativa non applicandosi agli atti giuridici.

Proponeva ricorso per cassazione l'associazione deducendo i seguenti motivi:

a) violazione articolo 360, numero cinque, c.p.c., essendo la motivazione della CTR inidonea a giustificare le ragioni della decisione, non essendo stato chiarito in base a quali principi di diritto la nozione di “atto” non ricomprenda anche l'atto processuale, tenuto conto dell'elencazione contenuta nell'articolo 27 bis,, tabella b) d.p.r. 642/ 1972 e del tenore complessivo della normativa speciale di esenzione;

b) violazione dell'articolo 360, numero tre, c.p.c. per falsa applicazione violazione dell'articolo 27 bis, tabella b). d.p.r. 642/ 1972 e violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di atti giuridici in materia di ONLUS, dovendo ricomprendersi nell'esenzione del pagamento del bollo anche gli atti giurisdizionali

L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. La Onlus presentava memoria

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.6.2013, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

I motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione logica.

L'art. 27 bis, tabella B., d.p.r. 642/ 1972 prevede gli atti esenti dall'imposta di bollo.

La normativa citata esclude dall'imposta gli *“atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”*

La questione controversa concerne l'interpretazione del termine *“atti”* e, più specificatamente se lo stesso, oltre a riferirsi agli atti amministrativi, si riferisca anche agli atti processuali.

La CTR, ritiene che *“dalla disamina delle leggi attinenti direttamente alla regolamentazione del bollo, si evince che l'articolo 27 bis,, abbia ad oggetto la sola documentazione amministrativa, con*

la conseguenza che gli atti che non sono elencati ma ricompresi nella tariffa del bollo.... non possono godere dei benefici di esenzione”.

Il criterio di interpretazione sistematico consente di ritenere che l’art. 27 bis, tabella B., d.p.r. 642/1972 , laddove indichi il termine “atti”, si riferisce solo agli atti amministrativi e non ricomprende anche gli atti giudiziari.

Ove la normativa abbia inteso ricomprendere nella esenzione dal bollo gli atti giudiziari lo ha espressamente previsto.

Così, ad esempio, l’art. 12, tab. b) dpr cit. 12 prevede l’esclusione del bollo per gli atti giudiziari indicati dalla stesso articolo e più precisamente per gli *“atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale ; atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie: 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari; 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità; 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani. Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro. Atti e documenti relativi all’esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo. Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze”*

Tale normativa, ancorchè di carattere generale, può essere utilizzata ai fini interpretativi dell’art. 27 bis, tabella B., d.p.r. 642/1972, concernente le ONLUS,

Il termine “atti” di cui al citato art. 27 bis non può, quindi, essere inteso, in mancanza di un espresso riferimento normativo e in mancanza di specificazione alcuna al riguardo, quale categoria ampia comprensiva sia degli atti amministrativi che giurisdizionali, dovendosi pervenire ad una interpretazione “riduttiva” che trova giustificazione nella stessa dizione normativa che si riferisce agli atti amministrativi (*“atti, documenti, istanze, contratti”*) , senza alcun riferimento a quelli giudiziari.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

PQM

Rigetta il ricorso

Così deciso in Roma, il 6.6..2013

/A

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL ..... 20 SET. 2013.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale